

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UFFICIO VAS
n. 01 del 24 Luglio 2019**

**Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ("Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del "La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari".
Autorità procedente: Servizio pianificazione del Territorio del Comune di Casarano (LE).**

L'anno 2019, addì 24.07.2019 del mese di luglio in Casarano (LE), presso l'Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l'Arch. Fabio Leonardo SERGI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto Sindacale n. 1 del 01.03.2019, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Casarano (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota prot. n. 10243 del 30.04.2018 il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 e art.8 L.R. 44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione in copia cartacea e su supporto CD Rom:

RAPPORTO PRELIMINARE

ELABORATI DI PIANO:

Tavola 1	Elaborati grafici variante di piano
Tavola 2	Elaborati grafici tipologie edilizie
Tavola 3	Relazione tecnica
Tavola 4	Inquadramento territoriale
Tavola 5	Infrastrutture esistenti
Tavola 6	Planimetria generale della variante
Tavola 7	Verifica di assoggettabilità a VAS
Tavola 8	Relazione di compatibilità con il PPTR
Tavola 9	Schema di convenzione
Tavola 10	Rilievo fotografico

Copia della determina del Responsabile del V Settore - Assetto del Territorio RS n. 205 del 19.04.2018 di avvio della procedura di assoggettabilità a VAS e proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;

- con nota prot. n. 15470 del 27.06.2018, il Responsabile dell'Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
- con nota acquisita al prot. n. 8120 del 08.03.2019 l'ing. Francesco Cosimo Orsini, progettista dell'intervento, trasmetteva copia del bonifico dell'importo di € 500,00 eseguito per diritti istruttori P.N. "La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari, proponente G&P Edilizia srl;
- con nota prot. n. 12802 del 16.04.2019, l'Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso

al RAP (pubblicato nell'area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all'indirizzo <http://www.comune.casarano.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-a-v-a-s-u-m-i-2-8-2-casarano>):

- Regione puglia – Servizio ecologia;
 - Regione Puglia – Servizio urbanistica;
 - Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
 - Regione Puglia – ARPA Puglia;
 - Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
 - AQP Struttura territoriale operativa di Lecce
 - Regione Puglia – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità idrica pugliese;
 - Autorità di bacino della Puglia;
 - Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
 - Azienda Sanitaria locale di Lecce;
 - Comune di Casarano – Servizio pianificazione del territorio.
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro il termine di 30 giorni;
- con nota U-30/04/2019-0036315 acquisita al Prot.com. 0014006 del 30.04.2019, con la quale l'**Aquedotto Pugliese - Struttura Territoriale Operativa di Lecce- Direzione Reti e Impianti**, inviava il proprio contributo, esprimendo parere favorevole alla realizzazione delle opere di che trattasi *"in quanto le stesse possono essere allacciate con opportune derivazioni ad entrambe le reti idriche-fognarie. Inoltre, considerata la dislocazione delle unità immobiliari, si rende necessario, ai sensi del Regolamento del Servizio idrico Integrato di questa AQP Spa, predisporre gli impianti interni idrici e fognanti autonomi in maniera tale che venga realizzata per ogni corpo di fabbrica un impianto idrico multiplo per due e un allaccio fognante consortile per due, entrambi per uso domestico"*.
- con nota AOO - 0010/0001-Protocollo 0035544-10-del 09.05.2019, acquisita al prot. com. n. 15182 del 13.05.2019, l'**Arpa Puglia** inviava il proprio contributo, rappresentando quanto segue: *Pur concordando che incrociando le previsioni insediative con le caratteristiche dell'area d'intervento non si evincono impatti di una significatività tale da necessitare di un approfondimento in sede di procedura di VAS, da un punto di vista qualitativo, si sottolineano i seguenti possibili impatti:*
- *emissioni atmosferiche inquinanti, aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;*
 - *sottrazione dei suoli agricoli - impermeabilizzazione e perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio;*
 - *incremento dei consumi idrici;*
 - *incremento della produzione di rifiuti solidi urbani;*
 - *incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione, consumi elettrici e termici.*
- In conclusione, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti al piano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione e a tal fine chiede che:*
- *sia acquisito il parere dell'A.C. in merito alla pericolosità idraulica;*
 - *si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura,*

anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;

- *si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013, ovvero della “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;*
- *in merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzii l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l’uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti;*
- *si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto della normativa vigente (art. 41 bis della L. 98/2013);*
- *si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m.i. “Norme per l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:*
 - *di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;*
 - *di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);*
 - *di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);*
 - *di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico indoor.*

Si raccomanda che tutte le prescrizioni recepite dall’Autorità Competente siano riportate nell’atto definitivo di approvazione del Piano.

- con nota prot. n. 9810 del 10.05.2019, acquisita al prot. com. n. 10564 del 20.05.2019, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** trasmetteva il proprio contributo rilevando che *il sito interessato dal Piano Norma coinvolge aree interessate dall’UCP Coni Visuali – Casarano - Ruffano Cripta del Crocefisso. Considerando che il progetto interviene su un lotto inserito in un contesto densamente urbanizzato ai margini di Casarano, che si propone di realizzare nr. 4 unità abitative di contenuta altezza e finiture compatibile con le caratteristiche del contesto in esame; considerando altresì che il progetto prevede sostanziali interventi nel sottosuolo e la valenza storico-archeologica del territorio, visti i contenuti della normativa vigente in materia di archeologia preventiva, la Soprintendenza ritiene che non sia assoggettabile a VAS, ma al fine di garantire la tutela culturale del contesto prescrive che:*
 - *gli interventi preliminari di lottizzazione e tutte le successive azioni di scavo e/o movimento terra, al fine di possibili interferenze con resti antichi celati nel sottosuolo, dovranno essere effettuati sotto il controllo di un archeologo collaboratore, di idonea formazione e consolidata esperienza a carico del soggetto attuatore;*

- *in presenza di antiche testimonianze dovranno essere adottati tutti i provvedimenti previsti dal D. Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici tramite scavo archeologico stratigrafico, da svolgere secondo le direttive della Soprintendenza, a carico del soggetto attuatore;*
- *potranno essere richieste eventuali varianti in corso d'opera in caso di ritrovamenti;*
- *l'archeologo incaricato dovrà produrre consegnare alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, la documentazione scientifica degli scavi condotti, in supporto cartaceo e informatico.*

La realizzazione del progetto potrà essere avviata solamente dopo la nomina dell'archeologo.

- con nota AOO - 075/PROT 10/06/2019-0007506, acquisita al prot. com. n. 0018598 del 10.06.2019, la **Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale** della **Sezione Risorse Idriche** inviava il proprio contributo, **obbligando** la ditta al rispetto del Piano di Tutela delle Acque ed ai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano. *“Inoltre per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche, politiche del risparmio idrico ed eventualmente riuso, la sezione scrivente **OBBLIGA** altresì al trattamento delle acque meteoriche prodotte dagli edifici ovvero dalle nuove superfici scolanti che si genereranno, in adempimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, dal D.Lgs. 152/2006 e dal R.R.Puglia 26/2013 (acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia), a mezzo di sistema unitario per l'intero comparto edificatorio e dovrà tenere in considerazione anche le opere per l'accumulo di acque meteoriche eventualmente utilizzabili per la gestione delle aree verdi”.*

CONSIDERATO che:

- il Comune di Casarano è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 2470 del 16.12.2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009;
- il PRG di Casarano non è stato sottoposto alla procedura di VAS;
- il PRG di Casarano si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione (concessioni convenzionate).
- il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo i Progetti Norma, che a loro volta possono articolarsi in Unità Minime d'Intervento;
- il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all'art. 5 (*Piani Urbanistici Comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS*) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PRG di Casarano, di cui il P.N. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n° 106), né per la semplificazione disposta all'art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il Piano di progetto è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, *“Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.*

- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano facente capo all'Arch. Andrea CARROZZO;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Arch. Fabio Leonardo SERGI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell'Ufficio VAS del Comune di Casarano e del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all'Autorità procedente - il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano e al Servizio VAS della Regione Puglia;

VISTO il "il Piano Norma - La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari":

Descrizione del progetto

L'Unità Minima d'Intervento - UMI 2.8, il cui obiettivo del progetto è la realizzazione di alcuni interventi che ridefiniscano l'affaccio della serra sulla città e contemporaneamente proseguano, in questa parte della città, il sistema di luoghi centrali, consentendo la fruizione pedonale e con mezzi pubblici alle scuole ed ai parchi. Per la UMI 2.8.2, il progetto prevede il completamento residenziale con un edificio a schiera parallelo ed arretrato rispetto alla via Ombrone e la realizzazione di uno spazio per il parcheggio e la sosta dei mezzi pubblici vicino alle scuole.

L'attuazione del progetto per la UMI 2.8.2 è prevista attraverso un piano di lottizzazione, e il proponente ha previsto una variante alla distribuzione delle aree.

La variante nella distribuzione delle aree consiste nella traslazione e nella divisione verso sud delle aree destinate all'edificazione e nella rimodulazione, di conseguenza, delle restanti aree.

I dati dimensionali collegati alla UMI 2.8.2 sono i seguenti:

Umi 2.8.2	Superficie territoriale complessiva	SfR (superficie fondiaria residenziale)	SfSb (superficie fondiaria istruzione base)	neR (Superficie netta residenziale)	Pp (parcheggi a raso)	Vg (verde giardino)
Previsioni da PRG	3.166,00 m ² sup. catastale	628,00 m ²			2.008,00 m ²	

In cui :

St compl Superficie territoriale complessiva

Sf R Superficie fondiaria residenziale

Sf Sb Superficie fondiaria per l'istruzione di base

ne R Superficie netta residenziale

Pp Parcheggi a raso

Vg Aree a verde

L'intenzione del soggetto attuatore è quella di traslare e modificare la potenzialità edificatoria del progetto norma 2.8 "La via Ombrone" UMI 2.8.2 relativamente alla sua proprietà (F. 21 Particella 783).

L'intervento si compone della realizzazione di 2 unità edilizie bifamiliari della superficie complessiva utile di 212.70 mq.

Gli immobili, così come si evince dal progetto allegato, saranno formati da un piano terra ed un piano interrato. Architettonicamente ogni immobile sarà composto da una zona giorno per un complessivo di 49,00 m2 ed una zona notte di 41,10 mq.

Ogni singolo vano sarà munito di illuminazione ed areazione diretta nel rispetto delle prescrizioni di legge.

L'altezza utile di tali ambienti sarà di 2,75 m misurata dal pavimento finito all'intradosso intonacato del solaio sovrastante. Le superfici a parcheggio saranno su strada pubblica.

L'approvvigionamento idrico potrà avvenire sia a mezzo di cisterna interrata, rifornita regolarmente di acqua potabile sia direttamente da rete pubblica di adduzione idrica AQP di cui la zona è dotata; anche lo smaltimento delle acque reflue potrà avvenire direttamente in fogna nera pubblica. Tutti gli impianti, di cui saranno dotate le singole abitazioni, cioè elettrico idrico-fognante, gas, di climatizzazione, saranno realizzati a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni dettate dalle norme vigenti applicabili ed in particolare dal D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.

Il fabbricato è stato progettato nel rispetto delle norme sancite dalla Legge 13/89 per il superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche e sarà realizzato a perfetta regola d'arte secondo quanto sopra riportato ed in base alle disposizioni che impartirà il direttore dei lavori in fase di esecuzione.

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione **del Piano** in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. **patrimonio culturale**, in termini di interferenza delle opere di progetto sulle visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame;
2. **gestione ambientale sostenibile**, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. **qualità dell'ambiente urbano**, per quanto concerne:
 - a. clima acustico;
 - b. mobilità sostenibile;
 - c. emissioni atmosferiche inquinanti – aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;
 - d. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. **assetto territoriale**, con particolare riferimento:
 - a. alla sottrazione di suoli agricoli e all'aumento delle superfici impermeabilizzate;
 - b. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella UMI 2.8.2 del PRG di Casarano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, compensazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il **"il Piano Norma - La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e **a condizione che siano rispettati i termini dei**

pareri resi dagli Enti consultati, già in possesso dell’Autorità procedente, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

In merito agli impatti sul **patrimonio culturale** siano rispettati i termini del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di cui alle premesse.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque:**

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12 dell’allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
- ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna nera, sia applicato il Regolamento Regionale n. 26/2011 – “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7/2016;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
- si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

In merito al **clima acustico** vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzino l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

In merito al **contenimento dell’inquinamento luminoso** venga rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “*Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*”.

In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:**

- sia acquisito il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001;
- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.

Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:**

- a compensazione delle previste opere dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree/arbustive) negli spazi aperti, sia all’interno dei singoli lotti di interventi che nelle aree standard; inoltre la scelta delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata al fine di garantire nel complesso una copertura vegetale pari a 5-7 volte (LAI Leaf Area index) la superficie effettiva al fine di compensare adeguatamente la perdita di superficie naturale a causa dell’edificazione;
- non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato irriguo, in quanto comporterebbero l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia. Le aree a verde non pavimentate dovranno comunque essere ricoperte da cotico erboso materiale anche se non irriguo.

In merito alle infrastrutture per la mobilità:

- con riferimento ai parcheggi, siano individuati i posti auto per disabili e gli stessi siano dimensionati secondo gli standard normativi, assicurando, inoltre, l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
- nella realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all'area vengano privilegiate per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;

Si promuova l'**edilizia sostenibile**, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 *"Norme per l'abitare sostenibile"*, privilegiando in particolare l'adozione:

- di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
- di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.

Si promuova la **riduzione dell'utilizzo delle fonti energetiche** non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili (D.Lgs. 28/2011).

Nella fase attuativa degli interventi previsti nel Piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti **misure di mitigazione per le fasi di cantiere**:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l'igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di "Piano Norma - La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari;

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia, siglata in data 23 ottobre 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 1 del 01.03.2019;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti istruttori dell'Ufficio VAS pari ad € 500,00 effettuata con bollettino postale a favore del Comune di Casarano in data 09.07.2018, regolarmente incassato;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'Ufficio VAS

DETERMINA

- 1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, il Piano Norma - La via Ombrone" U.M.I. 2.8.2 con la realizzazione di 4 unità immobiliari del Comune di Casarano di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell'Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del progetto di variante anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;**
- 2. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'Ufficio VAS – Autorità competente e del Servizio Pianificazione del Territorio – Autorità procedente;**

4. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Autorità procedente - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS

Arch. Fabio Leonardo Sergi